Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 28 ottobre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 settembre 1946, n. 239.

Aumento delle paghe ai militari e graduati di truppa dell'Aeronautica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103, che stabilisce le paghe ordinarie dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 650;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le paghe ordinarie giornaliere dei graduati e militari di truppa della Aeronautica, sono fissate, a decorrere dal 1° ottobre 1945, nelle seguenti misure:

Personale in servizio di leva, richiamato o trattenuto:

a) con meno di 40 mesi di servizio:

aviere	L.	25
aviere scelto	»	27
primo aviere	»	30

b) con 40 o più mesi di servizio continuativo:

aviere	L.	35
aviere scelto	»	38
primo aviere	»	42

Personale raffermato e vincolato a ferma speciale: (primi avieri, avieri scelti, avieri):

a) dalla data di arruolamento fino al compimento del 1° anno di servizio	L.	41
b) dopo il 1° anno di servizio fino al compimento del 2° anno di servizio	»	43
c) dopo 2 anni di servizio e fino al compimento del 5° anno di servizio	»	60
d) dopo 5 anni di servizio e fino al compimento del 7° anno di servizio	»	80
e) dopo 7 anni di servizio e fino al compimento dell'11° anno di servizio	»	100
f) dopo 11 anni di servizio	»	110

A decorrere dalla stessa data sono soppressi:

l'indennità di L. 120 nette, istituita con il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574;

l'integrazione temporanea e l'aumento dell'integrazione stessa, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 650.

Art. 2.

L'art. 91 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, numero 744, è sostituito dal seguente con effetto dal 1° ottobre 1945:

« Lo stipendio, la paga giornaliera, gli altri assegni fissi, le indennità e i soprassoldi per i sottufficiali e per i militari di truppa dell'Aeronautica, sono quelli stabiliti dalle leggi in vigore.

Ai graduati e militari di truppa vincolati a ferma speciale o rafferma che siano ammogliati o vedovi con prole conviventi ed a carico, minore od inabile al lavoro, è concessa una indennità speciale di L. 750 mensili oltre una indennità supplementare di L. 300 pure mensili per la moglie e per ogni figlio convivente e a carico, minore o inabile al lavoro.

L'indennità speciale di cui sopra è ridotta a L. 300, per i militari provvisti di alloggio in natura, ferme restando le indennità supplementari ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — CINGOLANI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 86. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 240.

Aumento del limite di valore della competenza giurisdizionale civile dei comandanti di porto.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 247;

Visti gli articoli 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per la marina mercantile;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il limite di valore della competenza del comandante di porto, nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione, è elevato a lire cinquantamila.

Art. 2.

I tribunali continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto o che comunque si trovino pendenti davanti ad essi al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — ALDISIO

Visto, il *Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 84. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 241.

Devoluzione a favore dello Stato del 25 % dei saldi attivi delle quote di rivalutazione monetaria degli impianti, integrate per aumento del capitale sociale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 91;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I saldi attivi delle rivalutazioni monetarie eseguite ai sensi del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, quando vengano trasferiti a capitale, sono, nella misura del 25 %, devoluti a favore dello Stato.

La devoluzione non si applica ai saldi attivi corrispondenti alle rivalutazioni riferibili all'allineamento della lira, stabilito dal regio decreto 5 ottobre 1936, n. 1745, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 40.

Art. 2.

Quando i saldi attivi indicati nel primo comma dell'art. 1 vengono accantonati a riserva, essi non sono compresi tra le riserve risultanti dal bilancio agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 91, e nell'art. 29 del regio decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 19.

Il comma precedente non trova applicazione quando la società devolva a favore dello Stato una somma pari al 15 % dei saldi attivi accantonati a riserva.

Al momento in cui i saldi attivi sopra indicati venissero trasferiti a capitale, sarà devoluta a favore dello Stato una quota pari al 10 %, a complemento della devoluzione del 15 % già operata a mente del comma precedente.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 1 del citato regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744.

Art. 3.

La devoluzione a favore dello Stato è effettuata mediante versamento in Tesoreria di una somma pari all'importo dei saldi attivi devoluti.

L'obbligo del versamento incombe alla società, la quale ha il diritto di rivalersi verso gli azionisti. Il versamento stesso deve aver luogo entro 60 giorni da quello in cui il trasferimento a capitale fu deliberato.

In caso di mancato versamento entro il termine sopra stabilito, l'importo dei saldi attivi devoluti allo Stato — maggiorato dell'indennità di mora, a favore dell'Erario, del 10 % — è riscosso, a carico della società, mediante iscrizione a ruolo in unica soluzione, con la procedura ed i privilegi valevoli per la riscossione delle imposte dirette, escluso l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Art. 4.

E' data facoltà alle società di soddisfare l'onere della devoluzione mediante la consegna di azioni gratuite di valore nominale complessivo corrispondente all'importo dei saldi attivi devoluti, salvo il diritto di riscatto.

La consegna dei titoli deve essere effettuata entro 60 giorni da quello in cui fu deliberato il trasferimento a capitale dei saldi attivi risultanti dalla rivalutazione.

Il diritto di riscatto al valor nominale, maggiorato dell'interesse del 5 % in ragione d'anno, deve esercitarsi entro un anno dalla scadenza del termine stabilito nel secondo comma.

I titoli sono intestati all'Istituto per la Ricostruzione Industriale, che ne terrà separata gestione per conto dello Stato.

Ove la consegna dei titoli non sia effettuata nel termine sopra indicato, la società decade dalla facoltà prevista nel primo comma e l'importo dei saldi attivi devoluti è riscosso in contanti a mente dell'ultimo comma dell'art. 3.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai trasferimenti di saldi attivi a capitale, attuati dopo il 30 agosto 1946.

Le società che abbiano deliberato il trasferimento prima dell'entrata in vigore del presente decreto, hanno la facoltà di revocare la deliberazione entro il mese successivo a quello della stessa entrata in vigore, restando esonerate da ogni onere fiscale inerente alla deliberazione di trasferimento ed a quella di revoca.

Art. 6.

Per la risoluzione delle controversie cui possa dar luogo l'applicazione del presente decreto valgono le norme vigenti per la risoluzione delle controversie in materia di imposta di ricchezza mobile.

Art. 7.

Con successivo decreto, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, potranno essere dettate le norme di applicazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto, nei territori restituiti all'Amministrazione italiana, avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, od, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 85. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 ottobre 1946, n. 242.

Ulteriore proroga di efficacia delle norme sulla stampa.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, che detta norme sulla disciplina della stampa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, riguardante la cessazione dello stato di guerra ed il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 165, ed il decreto legislativo 29 luglio 1946, numero 47, concernenti la proroga dell'efficacia delle norme sulla stampa;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato:

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni del regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, concernenti la disciplina della stampa durante lo stato di guerra, prorogate fino al 31 ottobre 1946 dal decreto legislativo 29 luglio 1946, n. 47, continuano ad avere effetto fino al 31 marzo 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 91. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 243.

Riunione in unico ufficio dei due uffici di conciliazione di Cagliari centro.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione 14 dicembre 1944, della Giunta municipale di Cagliari, con la quale si chiede che i due uffici di conciliazione di Cagliari centro siano riuniti in un unico ufficio con giurisdizione su tutto il territorio di detto Comune, escluso quello appartenente agli ex comuni di Monserrato, Selargius, Quartucciu ed Elmas, aggregati al capoluogo e dove esistono uffici distinti di giudice conciliatore;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello di Cagliari;

Visti gli articoli 20 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e 1 del regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

I due uffici di conciliazione di Cagliari centro sono riuniti in un unico ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del comune di Cagliari, escluso quello degli ex comuni di Monserrato, Selargius, Quartucciu ed Elmas, aggregati al capoluogo.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

GULLO

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 83. — FRASCA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mercato Saraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale 27 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Mercato Saraceno (Forlì), di un mutuo di L. 400.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1945.

(3239)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Prato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 6 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Prato (Firenze), di un mutuo di L. 19.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3235)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Scandicci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 30 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Scandicci (Firenze), di un mutuo di L. 2.400.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3236)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sesto Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 27 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Sesto Fiorentino (Firenze), di un mutuo di L. 4.600.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3237)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Vicchio (Firenze), di un mutuo di L. 1.100.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3238)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bordighera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 3 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Bordighera (Imperia), di un mutuo di L. 3.600.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3240)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Taggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1943

Con decreto interministeriale 23 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Taggia (Imperia), di un mutuo di L. 1.400.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3241)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 3.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	497588	Barbagallo Gaetano fu Isidoro, dom. a Scicli. Ipotecato	11 —
Id.	275602	Come sopra.	—
Rend. 5 %	148509	Zuccotti Carmela fu Paolo, moglie di Barbagallo Gaetano, dom. a Carpi (Modena). Ipotecato	100 —
Id.	148765	Barbagallo Gaetano fu Isidoro, dom. a Napoli. Vincolato	350 —
Prest. Red. 3,50 %	400085	Odasso Carmela fu Giovanni, nubile, dom. a Coazze (Torino). Vincolato	231 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 13 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2453)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	853256	465,50	Coda Giovanni fu Giovanni Antonio, dom. a Intra, con usufrutto a favore di Besozzi *Giuseppina*, di Luigi, nubile, dom. in Laveno (Como).	Come contro, con usufrutto a favore di Besozzi *Orsola Giuseppina* di Luigi, nubile, dom. a Laveno (Como).
Id.	520887	465,50	Muller Giuseppe di Carlo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Intra, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	520888	465,50	Muller Pietro di Carlo, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	754277	168 —	Muller Elisa fu Giuseppe moglie di Marangoni Alessandro fu Carlo, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	754279	455 —	Muller Ernesto fu Giuseppe, dom. a Intra, con usufrutto a favore di Besozzi *Giuseppina* fu Luigi, nubile, dom. in Laveno.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	830732	465,50	Muller Pietro fu Carlo, dom. a Intra, con usufrutto a favore di Besozzi *Giuseppina* fu Luigi, nubile, dom. a Laveno.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	853112	518 —	Muller Enrica Giuseppina fu Carlo, moglie di Armani Guido dom. a Genova, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	594136	70 —	Caccia Luigia di Francesco ved. di *Gasconi* Giovanni, dom. a Trecate (Novara).	Caccia Luigia di Francesco ved. di *Guascone* Giovanni, dom. a Trecate (Novara).
Red. 3,50 % (1934)	336559	1.291 —	Combi Anna fu *Giuseppe Giovanni*, minore sotto la patria potestà della madre Cappa Emilia, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Combi Anna fu *Giuseppe Antonio Giovanni*, ecc., come contro.
Id.	340926	2.380 —	Combi Anna fu *Giuseppe*, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	399326	861 —	Combi Anna fu *Giovanni Giuseppe*, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	399327	287 —	Come sopra con usufrutto a favore di Cappa Emilia di Felice ved. Combi *Giovanni Giuseppe*.	Come sopra, con usufrutto a favore di Cappa Emilia di Felice ved. Combi *Giuseppe Antonio Giovanni*.
Rend. 5 %	25310	1.455 —	Combi Anna fu *Giuseppe*, minore, sotto la patria potestà della madre Cappa Emilia, ved. Combi, dom. a Terranova Monferrato (Alessandria).	Combi Anna fu *Giuseppe Antonio Giovanni*, minore, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	253957	385 —	D'Alessio *Carmine* fu Pasquale, minore, sotto la tutela di Lucarello Andrea fu Michele, dom. a Napoli.	D'Alessio *Carmen* fu Pasquale, ecc., come contro.
Id.	62012	1.050 —	Demolli *Filippo* fu Girolamo, dom. a New York.	Demolli *Ilario Filippo*, ecc., come contro.
Id.	77998	458,50	Brofferio Lorenzo Angelo di Federico, dom. in Roma, con usufrutto a favore di Gallina *Angiolina* fu Angelo, ved. di Brofferio Angelo, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a favore di Gallina *Maria Angiolina Michelina*, ecc., come contro.
Id.	171112	189 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	77099	455 —	Brofferio *Lina* di Federico, nubile, dom. in Roma, con usufrutto a favore di Gallina *Angiolina* fu Angelo, ved. di Brofferio Angelo, dom. a Torino.	Brofferio *Carlotta*, ecc., come contro, con usufrutto a favore di Gallina *Maria Angiolina Michelina*, ecc., come contro.
Id.	171113	185,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	78000	455 —	Brofferio Ida di Federico, minore, sotto la patria potestà del padre, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	171114	185,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	15904	175 —	Scudello Ilia fu Fausto moglie di Cantoni *Guido* fu Massimo, dom. a Milano, vincolata per dote.	Scudello Ilia fu Fausto moglie di Cantoni *Carlo Felice Guido*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	105316	230 —	*Maroni* Maria fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Pavesi Giovannina, dom. a Mede Lomellina (Pavia).	*Maroni Vescovi* Maria, ecc., come contro.
Id.	176060	500 —	Bossi Elvira fu Vincenzo, ved. Omodeo Salè dom. a Novara, con usufrutto a favore di *Omodeo Salè Carmela* fu *Pietro*, dom. a Mortara (Pavia).	Come contro, con usufrutto a favore di *Omodei Carmelina* fu *Annibale Pietro*, dom. a Mortara (Pavia).
Id.	123403	3.000 —	Brignardello Vincenzina fu Nicola, nubile, dom. a Cagliari, con usufrutto a favore di Beccio *Teresa* fu Vincenzo ved. di Birocchi Luigi, dom. a Cagliari.	Come contro, con usufrutto a favore di Beccio *Anna Teresa* fu Vincenzo, ecc. come contro.
Id.	178042	875 —	Gargiullo Giuseppina fu Vincenzo, moglie di Gasparri Arturo, dom. a Roma, con usufrutto congiuntivo e cumulativo a favore di Brugiagrotti *Orsola* fu Nicola, ved. di Sperduti Francesco, dom. a Roma e Brugiagrotti Maria.	Come contro, con usufrutto congiuntivo e cumulativo a favore di Brugiagrotti *Sabina Orsola Giulia*, ecc., come contro.
Id.	161260	637 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	319638	490 —	Gargiullo Giuseppina fu Vincenzo ved. di Gasparri Arturo, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Brugiagrotti *Orsola* fu Nicola ved. di Sperduti Francesco, dom. a Roma.	Come contro, con usufrutto a favore di Brugiagrotti *Sabina Orsola Giulia*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	290861	1.645 —	*Luciani* Itala di Pasquale, moglie di Bisignani Angelo, dom. in Ortona a Mare (Chieti), con vincolo dotale.	*Luciano* Itala di Pasquale, ecc., come contro.
Id.	443305	2.415 —	Come sopra.	Come sopra.
P. N. 5 %	13397	250 —	Antonini *Elisabetta* fu Giovanni, moglie di Nino Giovanni fu Giuseppe Antonio, dom. ad Ivrea (Torino).	Antonini *Maria Cristina Elisabetta*, ecc., come contro.
P. N. 4,50 %	5631	45 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	11145	225 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	399438	1.015 —	Bianco *Clorinda detta Linda* fu Marziano, demente sotto l'amministrazione provvisoria di Porco Adolfo fu Pietro, dom. a San Marzano Moasca (Alessandria).	Bianco *Florinda Clorinda Maria detta Linda* fu Marziano, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	538911	735 —	Ferrone *Emilia Vittorina* di Michele Ippolito, moglie di Prucca Andrea, con vincolo dotale.	Ferrone *Emilia Vittorina* o *Emilia Vittoria* o *Vittoria* o *Emilia Vittorina Teresa* di Michele Ippolito detto *Ippolito* moglie di Prucca Andrea, con vincolo dotale.
Id.	136392	21 —	Gianello *Speranza* fu Antonio, nubile, minore sotto la patria potestà della madre Della Valle Maria, dom. in Civiasco (Udine).	Gianello *Maria Speranza Catterina* fu Antonio ecc., come contro.
Id.	201146	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	56194	1.250 —	Radici Luigi fu Cesare, dom. a Bergamo, con usufrutto a favore di Grancini *Giovanna* fu *Ambrogio* ved. Nè, dom. ad Orio al Serio.	Come contro, con usufrutto a favore di Grancini *Maria Giovannina* fu *Giovanni Ambrogio* ved. Nè, dom. ad Orio sul Serio.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. 43 4 %	280	Capitale 10.000 —	Gaffuri Carla fu *Battista*, minore, sotto la tutela di Introzzi Pompeo di Ercole, dom. a Milano.	Gaffuri Carla fu *Giovanni Battista*, minore, ecc., come contro.
B. T. Nov. 4 % (1951) Serie A-12	127	7.500 —	Peano Giovanna fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre *Viara* Marianna di Giorgio, dom. in Borgo Gesso, frazione di Cuneo, con usufrutto a favore di *Viara* Marianna di Giorgio, ved. Peano.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre *Viada* Marianna, ecc., come contro con usufrutto a favore di *Viada*, ecc., come contro.
Id.	128	7.500 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 4 % (1951) Serie A-13	83	15.000 —	Peano Giovanna fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre *Viara* Marianna di Giorgio, dom. in Borgo Gesso, frazione di Cuneo.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre *Viada* Marianna, ecc., come contro.
Id.	84	15.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	38794	105 —	*Penacino* Margherita di Pietro, moglie di Malco Luca, dom. a Castelvecchio di *Roccabarbina* (Genova).	*Pennacino* Margherita, ecc., come contro, dom. a Castelvecchio di *Roccabarbena* (Genova).
Id.	385349	35 —	Pennacino Margherita di Pietro, moglie di *Malio* Luca, dom. a Castelvecchio di Rocca Barbena (Savona).	Pennacino Margherita di Pietro, moglie di *Malco* Luca, dom. a Castelvecchio di Rocca Barbena (Savona).
Id.	501875	1.050 —	Beltrandi *Ines* fu Francesco, ved. Caffarel, dom. a Vibo Valentia (Catanzaro).	Beltrandi *Virginia Celeste Ines* fu Francesco, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(2424) Roma, addì 10 agosto 1946 *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 16.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 168-T n. 44, rilasciata il 13 agosto 1943 dalla Tesoreria provinciale di Pesaro, a favore di Taranini Antonio, viale Trieste n. 48, Pesaro, per il deposito di L. 1500 di buoni del Tesoro novennali 4% 1951, presentati per operazioni.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla consegna dei titoli rappresentati dalla predetta ricevuta a chi di ragione, senza ritiro della ricevuta medesima, la quale dovrà ritenersi di nessun valore.

Roma, addì 20 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(2893)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 ottobre 1946 - N. 219

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	87,35
Id. 3,50 % 1902	85,80
Id. 3 % lordo	71,05
Id. 5 % 1935	93,825
Redimibile 3,50 % 1934	79,475
Id. 5 % 1936	93,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,875
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,925
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,075
Id. 5 % convertiti 1951	97,10

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.